

Capitolo **1** | Il procedimento penale in generale

Sommario | 1. Il codice di procedura penale. - 2. Caratteri generali del processo. - 3. La strumentalità del processo penale. - 4. La formalità del processo penale. - 5. La giurisdizionalità del processo penale. - 6. I sistemi processuali. - 7. Il sistema processuale vigente e le novelle legislative. - 8. Il «giusto processo».

1. Il codice di procedura penale

Il codice di procedura penale ha visto la luce dopo un travagliato iter legislativo durato oltre 15 anni, che ha portato alla sostituzione del vecchio *codice Rocco* (del 1930), di epoca fascista, con l'attuale codice (del 1988), primo dell'età repubblicana (1).

I meccanismi procedurali per la riaffermazione del precetto penale violato dal reato tentano, nel nuovo sistema, di conciliare la lotta al crimine con i diritti di difesa dell'inquisito e, più in generale, con il rispetto dei diritti e della libertà di tutti, in modo da favorire lo sviluppo della personalità dei singoli e la crescita sociale della collettività, nei più ampi spazi possibili di libertà generale.

Invero il codice di procedura penale è il sistema normativo che in un paese è destinato a recepire più celermente i mutamenti delle esigenze della collettività: liberale e garantista, nei momenti di tranquillità sociale; repressivo fino al punto di sacrificare ai limiti del lecito la libertà individuale, nei periodi di aggressione allo Stato da parte della criminalità organizzata.

(1) Dopo l'avvento della Repubblica, in attuazione della legge di delega al Governo 3 aprile 1974, n. 108, la Commissione redigente, presieduta dal prof. Gian Domenico Pisapia, preparò un progetto preliminare del codice di procedura penale. A seguito di rinnovata delega legislativa con legge 16 febbraio 1987, n. 81, altra Commissione, anch'essa diretta dal prof. Pisapia, ha rinnovato il testo del codice, poi emanato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Con altri due D.P.R. n. 448 e 449 nella stessa data sono state approvate le disposizioni complementari, attinenti specificamente al processo minorile e all'adeguamento dell'ordinamento giudiziario. Con tre distinti decreti legislativi, tutti in data 28 luglio 1989 (G.U. 5-8-1989, n. 182) n. 271, 272 e 273, sono state emanate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie rispettivamente relative ai citati D.P.R. n. 447, 448 e 449. Ai sensi dell'art. 7 della suindicata legge di delega 81/1987, il Governo, entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, può approvare disposizioni integrative e correttive.

Il primo *corpus juris* della Repubblica reca la firma del guardasigilli Giuliano Vassalli e succede, dopo 58 anni, al codice Rocco approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. La nuova procedura attua i principi della Costituzione deliberata il 22-12-1947 e realizza i 105 principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante nell'art. 2 della stessa L. 81/1987.

Da tale «sensibilità» non è rimasto immune il nuovo codice di rito il quale, partorito in un periodo di relativa tranquillità sociale, era informato a principi palesemente accusatori e garantisti. Successivamente, dovendo trovare applicazione in un momento di recrudescenza della criminalità, soprattutto mafiosa, ha subito innumerevoli modifiche, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, che ha snaturato il nuovo rito, restituendogli in parte, come vedremo, marcati tratti inquisitori. Solo di recente, la legge sul *giusto processo*, ha riportato il codice nell'alveo del sistema accusatorio. In ogni caso il nuovo rito penale, primo *corpus juris* della Repubblica ha innovato profondamente non solo i riti delle aule giudiziarie, ma anche, e forse ancor più, la fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria.

Nuovi ed inediti sono gli schemi operativi del *pubblico ministero*. Diverso e assai più responsabilizzato è il ruolo del *difensore*, chiamato a scelte decisionali in tema di riti alternativi, suscettibili di definire anche anticipatamente la contesa giudiziaria.

La verifica processuale delle ipotesi normative di reato abbandona il sistema inquisitorio che informava il codice Rocco (del 1930 e vigente fino al 1989), peraltro profondamente trasformato da successive e numerose novelle legislative e da significative decisioni della Corte costituzionale.

Il carattere tendenzialmente *accusatorio* del processo «Vassalli» e la centralità della fase dibattimentale, come momento in cui si svolge la acquisizione e valutazione della prova, connota una *procedura di parti*, poste tutte su un piano di potenziale parità dialettica.

Nella fase pre-processuale delle *indagini preliminari*, predominante è la figura del P.M.; egli è il *dominus* dell'azione penale, ma quando si devono compiere atti che toccano l'individuo, la sua preminenza scompare a seguito dell'intervento del giudice per le indagini preliminari.

Il codice «Vassalli» si segnala per la *pragmaticità* di ispirazione vagamente anglosassone, e per la *ricchezza* di riti procedurali, in modo che ogni vicenda umana trovi il modello ad essa processualmente più congruo, al fine dello snellimento delle forme processuali e della concreta adeguatezza della *sanzione penale*.

2. Caratteri generali del processo

I termini di *procedimento*, *processo*, *procedura* esprimono tutti l'idea del procedere, del proseguire, del susseguirsi in ordinata e prestabilita sequela.

Al di là della comunanza della radice semantica, i suindicati termini lessicali non sono sinonimi, anche se spesso nella prassi come tali vengono intesi.

Il procedimento penale è una *species* del vasto *genus* di procedimento. Il concetto astratto, elaborato in sede di teoria generale del diritto, è stato costruito, con metodo deduttivo, raccogliendo i caratteri comuni ai vari tipi di procedimento: civile, penale, amministrativo, costituzionale, tributario, disciplinare. Ognuno di questi riti si caratterizza per la particolarità della branca di diritto sostanziale, che ne costituisce la fina-

lità ultima, ma tutti hanno in comune gli elementi della: *strumentalità*, *formalità*, *giurisdizionalità*:

- la *strumentalità* attiene alla funzione subordinata del diritto processuale rispetto al corrispondente diritto sostanziale;
- la *formalità* riguarda il modo d'essere, la ritualità, la veste, le formule attraverso cui le attività si manifestano;
- la *giurisdizionalità* si riferisce alla presenza nel processo di un organo *obiettivo* ed *imparziale*, con poteri di decidere e giudicare, con effetto obbligatorio e vincolante.

Ciascuno dei tre caratteri fondamentali esercita un *ruolo variabile*, per incidenza e rilevanza, a seconda del ramo di diritto sostanziale cui attiene.

3. La strumentalità del processo penale

La strumentalità, insita in qualsiasi specie di processo, in tale rito si specializza nei confronti del diritto penale: il processo penale è strumentale all'applicazione della norma sostanziale punitiva. Questa strumentalità, però ha una pregnanza più intensa che altrove in quanto il mezzo processuale è necessariamente *indefettibile* per l'attuazione della norma penale (*nulla poena sine iudicio*) a differenza di quanto avviene in altri rami del diritto.

In caso di *illecito civile*, l'autore può volontariamente assoggettarsi alle responsabilità consequenziali, spontaneamente, ad esempio, effettuando la restituzione di cose dovute o il risarcimento del danno, senza necessità di essere convenuto in giudizio innanzi al giudice civile. Quando anche il relativo processo è stato iniziato, alle parti è data facoltà di provocarne l'estinzione (potere *dispositivo* dell'azione).

Nel *procedimento penale*, invece, alle parti (P.M. e imputato) non è dato accordarsi sulla sussistenza dell'illecito penale e sulla sanzione consequenziale, spettando alla necessaria cognizione del giudice il giudizio sull'uno e sull'altro profilo.

Il *procedimento disciplinare* (in particolare in materia di applicazioni di sanzioni disciplinari in tema di pubblico impiego), viene definito attraverso l'attività amministrativa compiuta qualora l'atto non sia impugnato innanzi al giudice amministrativo. Questi, però, ha poteri di annullamento o cassatori, esercitando un sindacato sul tipo o sull'entità della sanzione disciplinare inflitta dalla P.A.

Il *giudice penale*, invece, non esercita il controllo su pene applicate da organi di diversa natura, ma egli stesso determina ed applica la pena.

Non essendo consentito al giudice penale farsi arbitro del lecito o dell'illecito, la *strumentalità* del processo innanzi a lui azionato implica la sussistenza della norma sostanziale da applicare, non essendo consentito al giudice di creare la norma punitiva (*nullum crimen sine lege*). È, invece, il giudice ad essere sottoposto alla legge, sostanziale o procedurale, che egli applica; legge che può, però, anche sopravvenire o mutare nel corso del procedimento (successione di leggi nel tempo).

La strumentalità del processo penale, pur nella sua necessità, non sempre realizza la sua funzione tipica della concreta applicazione della legge penale sostanziale. Questa

è la finalità perseguita, ma il suo conseguimento è eventuale. Il procedimento penale si propone:

- come obiettivo *preliminare*, la *determinazione* sull'esercizio o meno dell'*azione penale*, ossia della possibile formulazione dell'imputazione al cospetto di un giudice;
- come *obiettivo penale* il conseguimento della decisione sul merito della incolpazione effettuata.

Orbene, lo strumento del processo può non pervenire mai al giudizio di merito (*condanna* o *proscioglimento*) e, quindi, alla effettiva applicazione della norma penale, allorché ragioni di indole *processuale* (ad es. il difetto di condizioni di procedibilità) impediscono l'inizio o il prosieguo dell'azione penale, ovvero eventi di *natura sostanziale* (ad es.: cause estintive del reato) impediscono di scendere al vaglio di merito dell'accusa contestata.

4. La formalità del processo penale

Il processo penale è la sede in cui il rigore delle forme ha avuto, *in passato*, la sua massima espressione come fatto rituale, linguaggio esoterico o rito sacrale. Anche se tale impronta mistico-liturgica è oggi quasi completamente svanita. Permane, comunque, l'esigenza del *rispetto delle formalità processuali*, nella loro progressiva successione, *garantito* da sanzioni processuali (*nullità, inutilizzabilità, decadenza, inammissibilità*). Pur essendo così condizionato, il processo penale non può ridursi a pura espressione formale: così, ad esempio, l'esercizio del diritto di *impugnazione* è ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha formulata e dalla competenza o meno del giudice innanzi a cui è proposta (art. 568, c. 5): per cui si riconosce, valido come *appello* un'impugnazione formulata con ricorso per cassazione e viceversa etc.

5. La giurisdizionalità del processo penale

L'esercizio della **giurisdizione** è una delle tre principali funzioni dello Stato, unitamente alla funzione legislativa ed amministrativa. Può essere definita come la potestà dello Stato volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento attraverso l'opera di un giudice.

In particolare, la **giurisdizione penale** ha per oggetto l'eventuale accertamento della responsabilità per la commissione di un fatto costituente reato, con la conseguente applicazione delle sanzioni penali.

Stabilisce l'art. 1 c.p.p. che la «*giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario*», pertanto di regola sono i giudici ordinari ad esercitare la giurisdizione penale; sono previsti però casi di giurisdizione speciale,

quali ad es. il tribunale militare per i reati militari e la Corte Costituzionale (ad esempio per il giudizio sul Presidente della Repubblica messo in stato di accusa dal Parlamento).

L'esercizio della funzione giurisdizionale è presidiata da **garanzie costituzionali**, dettate sia a tutela dell'imparzialità del giudice, che delle garanzie dell'imputato e delle altre parti. Di tali argomenti si parlerà diffusamente nel prosieguo, ma appare opportuno dare un quadro sintetico delle principali norme di garanzia costituzionale:

- la giustizia è amministrata in *nome del popolo italiano* (art. 101 Cost.), da giudici soggetti solo alla legge (e non quindi ad altri poteri dello Stato);
- la *magistratura* costituisce un *ordine autonomo ed indipendente* (art. 104 Cost.);
- nessuno può essere distolto dal *giudice naturale* precostituito per legge (art. 25 Cost.), secondo le norme sulla competenza; pertanto è *vietata la istituzione di giudici straordinari* (102, c. 2 Cost.), cioè nominati dopo la commissione del fatto, per giudicare esclusivamente quel fatto;
- la *libertà personale è inviolabile* e può essere limitata solo per ordine motivato della autorità giudiziaria (art. 13 Cost.);
- la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, c. 2 Cost.);
- la giurisdizione si attua mediante il *giusto processo* regolato dalla legge (art. 111 Cost.), di cui si dirà ampiamente dopo.

Centrale, quindi, nel processo è la figura del giudice (*amplius* Cap. 3), garante del rispetto delle regole. Ben può dirsi che non può aversi *giurisdizionalità* senza giudice e che *giudice*, per definizione, è un soggetto *imparziale, obiettivo ed indipendente*, titolare di una molteplicità di poteri. Nel procedimento penale, a differenza di quanto avviene in altre specie di processi, sul giudice grava sempre la drammatica responsabilità di giudicare un proprio simile, incidendo sui beni fondamentali della libertà personale, della onorabilità, del patrimonio altrui. A seconda dei vari sistemi penalprocessuali, diversa è l'ampiezza dei poteri del giudice: infatti non sempre è a lui rimessa, nella sua interezza, la fase decisionale; quasi mai, la fase investigativa.

La presenza del giudice nella fase pre-processuale delle *indagini preliminari* è, nel nostro sistema, tendenzialmente esclusa. La conduzione delle investigazioni (scomparsa la figura ibrida del giudice-inquirente, prevista dal codice Rocco per il giudice istruttore), compete esclusivamente al *pubblico ministero* (P.M.) e alla *polizia giudiziaria* (P.G.). Il *giudice per le indagini preliminari* (G.I.P.) interviene, *non* per dirigere le investigazioni, *ma* per controllarle, assicurando così la *giurisdizionalità del controllo*, allorché le indagini interferiscono con beni costituzionalmente tutelati: la libertà personale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di comunicazioni, il patrimonio. La giurisdizionalità dell'investigazione preliminare è *accidentale, eventuale ed estranea* alla sua intima struttura. Infatti il G.I.P. non conduce le indagini, ma tutela interessi diversi o contrapposti a quelli dell'investigazione, in occasione di una verifica preventiva (es.: intercettazione telefonica, sequestri conservativi e preventivi) o successiva (es.: convalida del fermo o dell'arresto).

Nella *fase processuale in senso stretto*, successiva alle indagini preliminari, la giurisdizionalità è piena ed immanente: infatti proprio il momento dell'esercizio dell'azione penale, mediante la incolpazione innanzi ad un giudice, genera la triade (*giudice, P.M. e imputato*), che vede *due parti contrapposte* (P.M. e imputato) *ed un giudice super partes*, chiamato a risolvere la lite, secondo le regole del diritto processuale, applicando la norma di diritto sostanziale, la cui asserita violazione costituisce l'ipotesi di reato da verificare.

La giurisdizionalità del processo evoca non solo la presenza, per così dire, fisica del giudice, ma l'essenzialità della sua *funzione di interprete della legge* (appunto: *jus dicere*) sia sostanziale, sia processuale.

«Giurisdizionalità» del processo significa che spetta al giudice *individuare ed interpretare la regola sostanziale* (precetto e pena) e *quella formale*, che pone la norma procedurale da seguire nello svolgimento della contesa. Nella relazione tra giudice e norme il primo è subordinato alle seconde, non spettandogli, nel nostro ordinamento fondato sul diritto scritto (diverso da quelli di *common law*), il potere di creare il diritto e, quindi, di porre egli stesso le regole di giudizio. Tuttavia, il ruolo dell'interprete è in qualche modo attivo e creativo, giacché la norma di diritto generale ed astratta diventa concreta solo attraverso l'opera di interpretazione: ed infatti quella *giurisprudenziale* costituisce una *fonte, secondaria, di diritto*.

6. I sistemi processuali

A) Generalità

I parametri ed i valori cui si ispira il codice «Vassalli» possono essere pienamente intesi solo avendo presente il quadro dei vari sistemi processuali. Ogni codice è frutto di scelte politiche tra una serie di soluzioni tecnicamente possibili, tanto che la storia del processo penale è intesa come indicativa di valori culturali e politico-sociali che si sono espressi nelle varie epoche storiche.

In linea astratta i sistemi sono due: **accusatorio ed inquisitorio**.

I parametri che determinano l'uno o l'altro tipo si incentrano sempre sulla minore o maggiore valorizzazione del ruolo riconosciuto a taluno dei soggetti che compongono, indefettibilmente, la triade processuale: *giudice, P.M. e imputato*.

B) Sistema accusatorio

In tale rito il processo corrisponde all'ideale configurazione di un triangolo che vede al vertice il giudice e ai due lati accusa e difesa, in posizione contrapposta, su un piano paritario di facoltà e di diritti.

Il *processo* è essenzialmente *pubblico* sin dall'inizio, non essendo prevista alcuna forma di inquisizione segreta; si svolge *innanzi al giudice*, spettatore ed *arbitro imparziale*, che vigila sul rispetto delle regole processuali. La decisione del giudice si fonda sulle *prove fornite dalle parti (juxta alligata et probata partium)*. Il giudice non ricerca, né forma la prova: ma si limita a valutarla. Le prove a carico sono fornite dall'accusa (in origine parte privata, poi organo pubblico, pubblico ministero). L'accusa, allo scopo di produrre nel pubblico dibattimento le prove, ne raccoglie nella fase pre-processuale gli elementi e le fonti in quanto su di essa incombe l'onere della prova (*actore non probante, reus absolvitur*), stante la presunzione di innocenza dell'imputato.

L'*accusato*, oltre a beneficiare della garanzia di siffatta presunzione, ha il diritto di *sindacare le prove* di accusa, nel momento della loro acquisizione in dibattimento, soprattutto mediante il cd. *contro-interrogatorio (cross examination* del processo anglosassone), che gli consente un esame diretto dalla fonte di prova.

Di carattere accusatorio furono i processi in *Grecia* e a *Roma*, essendo l'*accusa* rimessa ad un cittadino, la *difesa* allo stesso accusato o ad altri per lui e il *giudizio* al popolo, mediante votazione.

C) Sistema inquisitorio

Nel sistema inquisitorio puro, *mancano pubblicità ed oralità*; il processo è scritto e segreto, la figura del *giudice* è *dominante*, assorbendo le *due funzioni dell'inquisizione e del giudizio* e fanno capo ad esso la ricerca, la acquisizione e la valutazione delle prove.

Di fronte al giudice-accusatore non è concepibile una parità tra accusa e difesa, né è realizzabile una parità di contraddittorio tra le parti.

Storicamente il sistema inquisitorio sorse per l'esigenza che i colpevoli non sfuggissero alla punizione in mancanza della privata accusa. La *procedibilità di ufficio* (*procedat iudex ex officio*) valse a sopperire all'inerzia o all'impotenza della persona offesa, dapprima come rimedio straordinario, e poi come mezzo ordinario di inquisizione. Ad evitare che la preminenza dei poteri del giudice-inquisitore prevaricasse in danno dell'accusato, a tutela di quest'ultimo (*innocentem non condemnari*) si elaborò una rigida disciplina delle prove (criteri di *prove legali* e formali), giungendosi a subordinare l'affermazione di colpevolezza dell'accusato alla sua «convinzione», ossia alla sua confessione, per conseguire la quale non si esitò a ricorrere anche alla tortura.

Effetti della differenza tra sistema **accusatorio** ed **inquisitorio** sono:

- nel rito *inquisitorio* il giudice istruttore svolge le indagini più complesse e raccoglie le prove; nel rito *accusatorio* le indagini sono svolte dal P.M. e dalla P.G., il giudice ha solo il compito di giudicare;
- nel rito *inquisitorio* la P.G. ed il P.M. raccolgono le prove nel corso delle indagini senza contraddittorio; nel rito *accusatorio* le prove si raccolgono nella dialettica del dibattimento e non sono utilizzabili le dichiarazioni e gli accertamenti (salvo eccezioni), raccolte nel corso delle investigazioni: ad es. se un teste ha dichiarato nelle indagini di avere riconosciuto il rapinatore, se non ripete ciò in dibattimento, non si forma la prova per giungere alla condanna. In ciò consiste il *principio della oralità*;
- nel rito *accusatorio* la parità tra accusa e difesa è accentuata, anche nella fase delle indagini, ove il difensore ha la possibilità di svolgere investigazioni difensive.

D) Sistema misto

Come già accennato, il *sistema inquisitorio* privilegia la esigenza di assicurare la punizione del colpevole, potenziando la funzione dell'accusa, fino a farla confluire nel giudice, a scapito dei diritti dell'accusato, sicché può dirsi congeniale a forme autoritarie di Stato, scarsamente sensibili ai diritti di libertà individuale.

Il sistema *accusatorio*, invece, risolvendosi in una sorta di contesa tra parti contrapposte, in posizione di sostanziale parità di poteri processuali, può considerarsi tipica espressione dello Stato *liberal-democratico*, sensibile ai diritti e alle libertà e garanzie dei cittadini.

Il sistema cd. misto è caratterizzato dalla combinazione dei caratteri dell'accusatorio e di quelli dell'inquisitorio, nello sforzo di conciliare, le esigenze di repressione dei reati (privilegiate dall'inquisitorio), con quelle di libertà dell'accusato (favorite dall'accusatorio).

L'attuale codice di rito può dirsi informato ad un sistema processuale di natura **prevalentemente accusatoria** tenuto conto della tendenziale parità tra le parti processuali (P.M. ed imputato); la centralità del ruolo del dibattimento e la sua oralità; l'assoluta terzietà del giudice, a cui sono sottratti poteri di indagine (come, invece era il *vecchio* giudice istruttore del codice Rocco) e conferiti esclusivamente poteri decisionali *super partes*.

7. Il sistema processuale vigente e le novelle legislative

I caratteri *prevalentemente accusatori* del nuovo rito, nei primi anni '90, sono stati però attenuati dai numerosi decreti-legge che hanno inciso su diverse norme, reintroducendo *profili di carattere inquisitorio*.

Ad esempio, il D.L. 8-6-92, n. 306 (conv. in L. 356/92), modificando gli artt. 500 e 503 del codice, avevano previsto l'*utilizzabilità* come prova in dibattimento (dopo le «contestazioni») delle *dichiarazioni* rese da *testi* o dall'*indagato* al P.M. o alla P.G. (senza contraddittorio tra le parti) nel corso delle *indagini preliminari*. In tal modo era stato tradito uno dei principi cardine del sistema accusatorio e cioè quello dell'assenza di prove pre-costituite al di fuori del dibattimento.

Ancora, sempre il D.L. 306/92 aveva ampliato la possibilità della *lettura di atti in dibattimento* (v. artt. 511 e ss.), così svilendo il principio accusatorio dell'oralità.

Ancora, ad esempio, il D.L. 9-9-91, n. 292 (conv. in L. 356/91), che modificando il terzo comma dell'art. 275 in tema di misure cautelari, ha previsto la reintroduzione (come nell'abrogato codice di rito) di ipotesi di «*cattura obbligatoria*», tanto da compromettere in modo evidente i principi di proporzionalità ed adeguatezza disciplinanti il regime delle misure cautelari.

Tali provvedimenti normativi hanno segnato la cd. epoca dell'*emergenza*, caratterizzata dall'esigenza di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata, che mal si conciliava con gli istituti processuali del rito accusatorio.

Un ritorno alla «*normalità*» accusatoria si è avuto con l'emanazione della L. 8-8-1995, n. 332, che ha introdotto numerose modifiche alle norme sulla custodia cautelare, valorizzando il diritto di difesa ed operando un riequilibrio tra le parti processuali (P.M., imputato e difensore); con la L. 7-8-1997, n. 267, che ha riformato in modo più garantista l'art. 513 c.p.p. riguardante l'*utilizzabilità in dibattimento* delle *dichiarazioni*, rese nelle indagini, dall'imputato di reato connesso, che non compaia in giudizio o rifiuti di rispondere; nonché con la modifica dell'art. 111 della Costituzione, che ha introdotto nel nostro sistema i penetranti principi del «**cd. giusto processo**» a cui è stato dato attuazione con la legge 1-3-2001, n. 63. Notevole rilevanza ha la L. 20-2-2006, n. 46, che ha introdotto *limiti alla appellabilità* delle sentenze di proscioglimento.

Da segnalare, inoltre, il D.L. 23-5-2008, n. 92 (conv. in L. 125/2008), cd. «*decreto sicurezza*»; l'ulteriore «*pacchetto sicurezza*» di cui alla L. 15-7-2009, n. 94; il D.L. 12-2-2010, n. 4 (conv. in L. 52/2010), che ha modificato la *competenza della Corte di Assise*; la L. 26-11-2010, n. 199, che ha introdotto disposizioni per la *esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi*.

I caratteri del nostro rito penale, comunque, saranno oggetto di approfondimento nel capitolo che segue.

8. Il «giusto processo»

La disciplina del cd. «**giusto processo**» è stata introdotta nel codice dalla **legge 1-3-2001, n. 63** che ha dato attuazione ai principi contenuti nell'**art. 111 della Costituzione**, che era stato novellato dalla **legge cost. 23-11-1999, n. 2**.

La nuova disciplina, che ha modificato il codice di rito in numerose disposizioni, ne ha accentuato il carattere accusatorio. Inoltre ha maggiormente armonizzato il nostro ordinamento con quello dei paesi europei più evoluti.

In particolare l'esigenza della celebrazione di un giusto processo è presente nella **Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo**, stipulata nel 1950, in cui, dopo aver ripudiato mezzi come la tortura e trattamenti sanzionatori inumani e degradanti, si impone che i processi siano celebrati innanzi a *tribunali imparziali*, precostituiti per legge; che l'*imputato sia informato del processo* a suo carico nel più breve tempo possibile; che sia garantito il *diritto di difesa*; che sia garantita la *possibilità di far interrogare i testimoni* a carico ed a discarico; che lo straniero sia assistito da un *interprete*; che sia garantita la *presunzione di non colpevolezza*.

Le norme della **Costituzione**, al fine di attuare il «giusto processo», prevedono la garanzia del *diritto di difesa* per tutti i cittadini, anche i non abbienti (art. 24); la *soggezione del giudice soltanto alla legge* (e non ad altri poteri: art. 101); l'imparzialità del giudice (art. 111, c. 2); la *garanzia del contraddittorio* tra le parti, su un piano di parità (art. 111, c. 2); la *ragionevole durata del processo* (art. 111, c. 2); la garanzia di una *veloce informazione all'imputato della pendenza del processo* a suo carico; la *possibilità di interrogare o far interrogare le persone che l'accusano* o che possono discolarlo; la garanzia del *contraddittorio, anche nella formazione della prova*, con conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all'interrogatorio; l'*ausilio di un interprete per lo straniero*.

Come vedremo più oltre, tali principi sono stati recepiti nel codice, con riforme che hanno ridisegnato molti istituti rispetto all'originaria formulazione.

Capitolo **6** | L'imputato

Sommario | 1. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini preliminari. - 2. Requisiti per l'assunzione della qualità di imputato. - 3. I diritti dell'imputato e l'interrogatorio. - 4. L'autodifesa.

1. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini preliminari

La problematica che investe il soggetto passivo delle indagini preliminari, prima, e del processo poi, è la sua denominazione nella fase preprocessuale.

Il legislatore ha accortamente evitato l'uso del termine «*indiziato*» allo scopo di evitare la formalizzazione della posizione assunta dalla persona sottoposta alle indagini e, soprattutto, il pregiudizio collegato ad una assunzione formale di tale qualità.

Invero, nel sistema accusatorio vigente, l'esigenza di una maggiore garanzia per la persona nei cui confronti il P.M. e la P.G. esperiscono indagini comporta che queste non possono incidere negativamente sul soggetto passivo prima che il P.M., al termine delle indagini stesse, formalizzi l'accusa con una imputazione definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 60.

D'altra parte, il termine «*indiziato*» allude ad un frammento di prova, ma in fase di indagini non si acquisiscono prove, né frammenti di essi (bensì solo fonti di future prove dibattimentali); sicché la figura dell'indiziato non è consona al sistema accusatorio: essa poteva essere appropriata nel vecchio sistema inquisitorio, in cui il P.M. formava direttamente prove.

Pare, quindi, più appropriata la terminologia che si ricollega, non ad una posizione semi-probatoria come quella di indiziato, ma ad una realtà di indagini o investigazioni ad opera di un organo inquirente. Quindi la terminologia di «**indagato**» o «*investigato*» è espressione della situazione in cui versa il soggetto in esame nel corso delle indagini preliminari fino al momento dell'eventuale esercizio dell'azione penale (art. 405), allorché acquisterà la qualità di **imputato**.

Peraltro, vero è che tutti gli atti di indagine concorrono verso la progressiva individuazione dell'addebito, ma è anche vero che la incolpazione contenuta in un atto delle indagini preliminari, avendo essa carattere di addebito provvisorio, non costituisce formale imputazione, né, quindi, esercizio dell'azione penale. Pertanto, quand'anche quell'addebito provvisorio abbia comportato l'arresto o il fermo o perfino l'emissione di una ordinanza cautelare personale da parte del giudice per le indagini preliminari (art. 292), non si è in presenza di una imputazione nelle forme tipiche di cui all'art. 60,

con la conseguenza che resta possibile un provvedimento di archiviazione, che presuppone, appunto, l'assenza di azione penale (art. 50).

Esiste, infatti, una stretta corrispondenza tra esercizio dell'azione penale e formulazione dell'imputazione (art. 405), così come tra imputato ed imputazione (art. 60).

Per converso, l'assunzione della qualità di **imputato** segna il passaggio dalla fase preprocessuale (o procedimentale in senso stretto) a quella del processo, secondo una rigida regola che non ammette eccezioni. Pertanto tale qualità si acquista dopo l'esercizio dell'azione penale (art. 405).

Ben diversa dalla formulazione dell'imputazione è la **informazione di garanzia** (art. 369), che il P.M. invia per posta all'indagato, non dall'inizio delle indagini o dal momento in cui queste sono indirizzate nei suoi riguardi, bensì in un successivo momento se e *solo* quando occorre *compiere un atto cui il difensore dell'«indagato» abbia diritto di assistere*. La informativa in questione mira, infatti, a salvaguardare i diritti e le garanzie difensive e non già ad esercitare l'azione penale. Del resto l'informativa suddetta intercorre tra P.M. ed indagato e non investe dell'accusa il giudice (come è invece richiesto dall'art. 60 per la imputazione), avendo una mera funzione di comunicazione di notizia (informazione, appunto).

Il differimento della nascita del rapporto processuale vero e proprio al termine delle indagini preliminari e quindi il collegamento dell'inizio del processo alla formulazione dell'imputazione rende manifesto che la qualità di inquisito non ha rilievo «processuale», ma serve solo ai fini della *estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato* a chi imputato ancora non è e potrebbe non diventarlo mai, in coerenza con lo schema accusatorio a base del nuovo rito (art. 61).

2. Requisiti per l'assunzione della qualità di imputato

La qualità di imputato **si acquista** al momento dell'esercizio dell'azione penale, allorché il P.M. formula l'imputazione, ad esempio, nella richiesta di rinvio a giudizio o di decreto penale (art. 60, c. 1). La qualità si conserva durante tutto l'arco del processo, in ogni fase e grado e **si perde** quando la sentenza (o il decreto penale) diviene definitiva (art. 60, c. 2). La qualità di imputato in base al terzo comma dell'art. 60 **si può riacquistare** nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434) o di attivazione della procedura di revisione del processo (art. 629).

L'assunzione della qualità di *imputato* (e quindi anche di *indagato*) in testa ad una determinata persona fisica è condizionata da vari requisiti.

A) Identificazione

Non è anzitutto ammissibile la formulazione di imputazione a carico di ignoti e quindi non possono aversi ignoti come imputati. Posto che l'assunzione della qualità di imputato deve avvenire solo attraverso atti tipici (art. 60), si ha che ciascuno di tali atti

richiede la *individuazione* o *personalizzazione* dell'accusato. In difetto di individuazione non può essere indicato in tali atti l'identità della persona; ed allora l'accusa non può essere formalizzata ed il «processo» non nasce. Mancando un imputato, si versa in fase di indagini preliminari, che si concludono con la *archiviazione* (e non già con una sentenza di non luogo a procedere contro ignoti: la sentenza presuppone l'inizio del processo, in realtà mancante).

In ordine alla fase pre-processuale delle indagini preliminari, invece, è pienamente ammissibile una attività investigativa volta a conseguire la identificazione dell'autore del fatto ancora ignoto.

Infatti, l'identificazione del colpevole è uno dei primi adempimenti della P.G. (art. 349); lo stesso P.M. procede a siffatta individuazione (art. 361).

Ne consegue che le indagini preliminari, ma non il processo, possono sussistere anche in mancanza di identificazione.

Va chiarito che la identificazione in questione attiene alla certezza dell'identità fisica della persona, a prescindere dalla individuazione anche anagrafica. Infatti, l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità anagrafiche non paralizza le indagini, né impedisce l'esercizio dell'azione penale nel processo (art. 66) (1). D'altra parte, le generalità erronee o mancanti (ferma restando la medesimezza fisica) possono sempre essere corrette o inserite nella sentenza e negli altri provvedimenti del giudice, mediante la procedura per la correzione degli errori (e omissioni) materiali (art. 130).

Infine va ricordato che talvolta colui che delinque utilizza *diverse identità personali*. Tale fenomeno è frequente soprattutto per i *cittadini non comunitari* che posseggono documenti di dubbia genuinità. Ciò comporta che utilizzando un nome diverso, un imputato può apparire incensurato e senza carichi pendenti.

Ecco perchè il D.L. 144/2005 antiterrorismo ha introdotto l'art. 66bis c.p.p. il quale prevede che il magistrato che nel corso di un procedimento accerti che un indagato/imputato ha commesso altri reati con diverso nome, deve informare l'A.G. che procede per detti reati, in modo che ne possa tener conto ai fini della valutazione della pericolosità sociale, della recidiva ed altro (2).

Ferma sempre la individuazione fisica, il mancato accertamento dell'età dell'imputato può solo comportare il radicarsi della competenza del tribunale per i minorenni, quando vi sia ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne (art. 67).

Già si è detto che in assenza di individuazione fisica, le indagini di P.G. si chiudono con l'archiviazione. Tuttavia se, per errore, si è reputato come identificato il colpevole e si è quindi iniziata l'azione penale, va pronunciata immediatamente *sentenza di non luogo a procedere* nei confronti dell'imputato, erroneamente già identificato (art. 68).

B) Esistenza in vita

In un processo di parti non è concepibile che al P.M. sia contrapposto un soggetto già deceduto; il processo ai morti rifugge a principi di civiltà. Inoltre, la pretesa punitiva

(1) Ciò è stato ribadito dalla Cass., sez. VI, con la sent. 4-2-1998, n. 1317, la quale ha annullato una sentenza del giudice di merito il quale aveva assolto un imputato, straniero, dal reato di oltraggio, in quanto non erano certe le sue generalità. Ha precisato la Corte che l'assoluzione si impone se non è possibile identificare «*fisicamente*», il reo, ma non se vi è difficoltà nell'acquisizione delle *generalità*.

(2) La scoperta delle plurime generalità viene normalmente accertata dalla P.G. attraverso la comparazione dei rilievi dattiloscopici (impronte digitali) con quelle già memorizzate informaticamente presso gli archivi di polizia.

sostanziale non potrebbe rivolgersi contro defunti, giacché la morte dell'imputato comporta l'estinzione del reato (art. 150 c.p.) e l'immediata declaratoria, con sentenza, di non luogo a procedere (3).

Nella precedente fase delle indagini preliminari, la morte dell'inquisito impedisce il passaggio alla fase processuale e comporta la archiviazione del procedimento, essendo ovvio che una persona già deceduta non può essere convocata innanzi ad un giudice in sede processuale.

Tuttavia, se l'archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere si fondano sull'erroneo presupposto della morte dell'inquisito e poi dell'imputato, la fase delle indagini preliminari e il processo riprendono il loro corso non appena si accerta che l'inquisito o imputato sia ancora in vita (art. 69).

Anche in caso di privazione provvisoria della libertà personale (fermo ed arresto di P.G.), l'errore sulla identità fisica e quindi la mancata identificazione ha effetto rescindente, dovendosi disporre la immediata liberazione dell'arrestato o fermato (art. 389).

Nella fase di esecuzione delle sentenze irrevocabili di condanna, non solo la mancata individuazione (attribuzione delle vere generalità anagrafiche) della persona tratta in arresto per esecuzione di pena, ma anche il mero dubbio su siffatte generalità (e quindi sulla corrispondenza tra persona ora arrestata e quella condannata) impongono la liberazione del detenuto, non essendo lecita la incarcerazione di un soggetto in luogo di un altro o quella di un possibile innocente (art. 667).

In conclusione, ciò che rileva è la esistenza fisica dell'«indagato» o imputato e la sua fisica individuazione, essendo le generalità anagrafiche un mero strumento per la individuazione fisica.

C) Capacità processuale

Trattasi di quella capacità a partecipare, in maniera consapevole, al procedimento (inteso come inclusivo del processo). La dialettica paritaria, che sta a base del processo accusatorio, richiede che l'«indagato» e l'«imputato», sin dalla fase pre-processuale delle indagini, abbiano *capacità di intendere e di volere*. Capacità necessaria per avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa sin dall'inizio del procedimento.

Siffatta capacità attiene al procedimento, mentre la nozione sostanziale di imputabilità (capacità anch'essa di intendere e di volere: art. 85 c.p.) attiene al fatto-reato, oggetto del processo. La prima nozione attiene alla procedura, la seconda al diritto sostanziale, alla responsabilità penale.

Ciò posto, sia durante le indagini preliminari, sia durante la fase processuale in senso proprio, il giudice, quando è necessario dispone perizia per accertare tale capacità. In caso l'accertamento risulti negativo, il *procedimento è sospeso* per una durata di mesi sei, al termine dei quali il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali e così di seguito, ogni sei mesi (artt. 70 e 72). Va chiarito che la verifica di capacità processuale

(3) Nel caso in cui il giudice pronunci sentenza nei confronti di un *imputato defunto*, il provvedimento deve ritenersi inesistente, in quanto manca il soggetto processuale nei cui confronti far valere la pretesa punitiva. È lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza che deve *dichiarare l'inesistenza del provvedimento* e l'estinzione del reato (Cass. 30-4-2003, n. 31470).

in questione attiene a quella inficiabile da infermità mentale, sia antecedente che sopravvenuta al fatto-reato (4).

Infatti, l'infermità coeva alla commissione del reato ha idoneità ad influire sulla stessa imputabilità e quindi sulla stessa punibilità dell'autore del fatto stesso (artt. 88 e 89 c.p.).

La inutilità di processare una persona non punibile deriva dal rilievo che, in tale ipotesi, la pretesa punitiva non raggiunge l'obiettivo della inflizione di pena. Pertanto, nella fase processuale, è stato previsto che, pur quando sussista incapacità processuale, possa pronunciarsi *sentenza di proscioglimento nel merito o per imputabilità sostanziale*, e possano essere assunte le prove che a tale proscioglimento eventualmente conducono. Nello stadio delle *indagini preliminari*, l'incapacità di una cosciente partecipazione alla fase investigativa non impedisce la archiviazione, ma solo il compimento di quegli atti che quella consapevole partecipazione presuppongono (artt. 70 e 71).

In ipotesi di incapacità processuale, per *infermità mentale*, scattano le misure di protezione dell'imputato: nomina di un curatore speciale, per quella attività processuale non paralizzata dalla sospensione; ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, per l'urgente trattamento sanitario della malattia mentale (artt. 71 e 73).

3. I diritti dell'imputato e l'interrogatorio

La riforma della *disciplina della difesa d'ufficio*, introdotta dalla legge 60/2001, ha inserito nel corpo del codice l'**art. 369bis** che impone al P.M., a pena di nullità, di informare l'indagato, al compimento del primo atto a cui ha diritto di assistere il difensore, del *diritto alla difesa tecnica* (diritto alla nomina di un difensore d'ufficio o di fiducia; ammissione al gratuito patrocinio).

Inoltre l'indagato deve essere informato delle facoltà e dei diritti attribuitigli dalla legge.

In particolare l'imputato (a cui va equiparata per tale argomento la persona sottoposta alle indagini: v. art. 61), è *titolare* di una pluralità di **diritti**. A titolo esemplificativo si citano i più rilevanti:

- diritto a scegliersi un difensore di fiducia (art. 96);
- diritto, se in custodia cautelare, a conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura (art. 104);
- diritto a rivolgersi direttamente al giudice (art. 121);
- diritto alla prova (art. 190);
- diritto all'incidente probatorio (art. 392);
- diritto a partecipare al processo (art. 485);
- diritto a non presenziare all'udienza (art. 487);
- diritto a scegliere il rito alternativo (libro IV);
- diritto alle impugnazioni;
- diritto alla libertà morale in sede di interrogatorio (art. 64, c. 2);
- diritto di non rispondere in sede di interrogatorio (art. 64, c. 3).

(4) V. sent. C. Cost. 20-7-1992, n. 340, che ha dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 70 c.p.p., limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto», il che significa che l'obbligo di disporre la perizia ed eventualmente sospendere il giudizio, può originare anche da un'incapacità dell'imputato antecedente al fatto per il quale viene giudicato.

L'atto più rilevante che coinvolge *direttamente l'imputato/indagato* è l'**interrogatorio**, che può essere svolto dal giudice (es. art. 294, art. 421, c. 2), dal *P.M.* (art. 375, c. 3) ovvero dalla *P.G.* su delega del *P.M.* (art. 370, c. 1). Quando tale atto viene svolto in sede dibattimentale, è denominato «esame della parte» (art. 503).

A tutela delle garanzie e dignità dell'imputato, il suo interrogatorio è sottoposto a determinate formalità previste negli artt. 64 e 65 c.p.p. In sintesi le **regole dell'interrogatorio** (a parte la necessità del previo *avviso del difensore* di fiducia o d'ufficio, che ha facoltà di presenziare) sono:

- l'imputato deve *presentarsi libero* nella persona innanzi all'interrogante;
- *non* possono essere utilizzati *metodi* o tecniche che *influenzino la capacità di autodeterminarsi* o di ricordare i fatti;
- preventivamente l'interrogante deve *contestare* con precisione i *fatti* e gli *elementi di prova* (5).

La riforma introdotta dalle norme del c.d. «*giusto processo*» (legge 63/2001) ha previsto una novità importante in tema di *dichiarazioni rese dall'imputato/indagato nell'interrogatorio*, il quale ammetta le proprie responsabilità e/o riferisca anche sulle responsabilità di altri: in particolare quando riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, egli ha la veste di **imputato**; quando invece narra fatti riguardanti la responsabilità penale di altri, assume la veste di **testimone**.

Ciò ha indotto il legislatore ad imporre particolari *cautele nella fase preliminare dell'interrogatorio*, onde richiamare l'attenzione dell'imputato/indagato sull'atto a cui sta partecipando.

Il nuovo terzo comma dell'art. 64, infatti, prevede che prima che inizi l'interrogatorio la persona deve essere avvisata che: a) le *dichiarazioni* rese potranno sempre essere *utilizzate contro di lui*; b) ha *facoltà di non rispondere*, ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso; c) in relazione alle *dichiarazioni coinvolgenti* la responsabilità di *altri*, assumerà la *veste di testimone*.

L'omissione degli avvertimenti di cui alle lettere a) e b), comporta l'*inutilizzabilità assoluta* delle dichiarazioni rese; l'omissione del solo avvertimento di cui alla lettera c), rende *inutilizzabili* le dichiarazioni *nei confronti della persona accusata*.

Inoltre, ad evitare che le dichiarazioni rese da una persona contro se stessa siano utilizzate aggirando la formalistica disciplina dell'interrogatorio, è previsto che:

- **art. 62**, le *dichiarazioni* rese nel corso del procedimento dall'*imputato/indagato* *non* possono essere *oggetto di testimonianza* (ad es. è inammissibile la testimonianza-

(5) È obbligo dell'interrogante indicare gli **elementi di prova**, ma non necessariamente rivelare la **fonte** (art. 65, c. 1). Ad esempio ad un indagato arrestato il giudice deve comunicare che a suo carico vi è la deposizione di un testimone, ma può evitare di indicargli il nominativo, se ciò può essere di pregiudizio per le indagini (es. pericolo di intimidazioni; pericolo che altre persone che interessate alle dichiarazioni si sottraggano alle investigazioni e ad eventuali arresti: cfr. Cass. I, 1489/1983); ovvero può omettere di leggere integralmente il contenuto di intercettazioni: cfr. Cass. I, 281/1994).

za di una persona che dichiara di aver raccolto la confidenza dell'imputato il quale aveva confessato di aver commesso un omicidio); se ciò fosse possibile, verrebbe vanificato il diritto dell'imputato al «*silenzio*», basato sul principio «*nemo tenetur se detergere*».

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale (sent. 237/1993), il divieto stabilito dall'art. 62 c.p.p. non è affatto assoluto ed illimitato, operando infatti solo con riferimento a dichiarazioni rese «*nel procedimento*» e *non* genericamente «*in pendenza del procedimento*»: pertanto il divieto non si applica alle dichiarazioni ricevute anteriormente all'inizio del procedimento o comunque al di fuori del medesimo. Sicchè, ad esempio, è ammissibile la deposizione su confidenze ricevute in carcere da un compagno di cella (Cass. n. 2005/1997). Va precisato, inoltre, che il divieto opera in relazione solo alle dichiarazioni rese per il fatto per il quale il dichiarante è imputato (Cass. n. 779/1999);

- **art. 63**, se una persona innanzi al magistrato od alla P.G. viene sentito come persona informata dei fatti (teste) e nel corso dell'escussione emergono indizi di reità a suo carico (cd. **dichiarazioni indizianti, o meglio autoindizianti**), la deposizione deve essere interrotta e l'esame o viene rinviato o deve proseguire con le formalità dell'interrogatorio, cioè con la presenza di un difensore (6).

In ordine al destino delle dichiarazioni rese precedentemente all'interruzione dell'esame, bisogna fare una distinzione:

- a) se la qualità di indagato o imputato emerge solo nel corso delle sue dichiarazioni, queste ultime non possono essere utilizzate contro di lui, ma possono essere utilizzate contro altri;
- b) se, invece, fin dall'inizio emergeva la sua qualità di imputato o indagato, le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate né contro di lui, né contro altri.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 63 c.p.p., allorché debba qualificarsi la veste (indagato o meno) che aveva il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali (come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato), l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese (Cass. **Sez. Un.** 21-4-2010, n. 15208).

4. L'autodifesa

All'imputato/indagato nel corso del procedimento penale è garantita in ogni momento la cd. *difesa tecnica* attraverso la nomina di un difensore di fiducia o di ufficio che assista l'inquisito nelle udienze od al momento del compimento di atti garantiti da

(6) Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 le **dichiarazioni indizianti** rese da una persona imputata, *non sono utilizzabili contro di lei*, in quanto non assunte con le garanzie difensive. Rimangono invece *utilizzabili* quelle riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi (né connessi, né collegati con quello a suo carico ipotizzato), perché in tal caso egli ha la mera veste di testimone. Inoltre sono *utilizzabili* le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le rende e ai terzi (Cass. **Sez. Un.** 13-2-1997, n. 1282).

parte della A.G. L'imputato, però, in ogni momento può affiancare alla difesa tecnica quella svolta personalmente, *senza la mediazione del difensore* (cd. *autodifesa* o *difesa materiale*), sia nel corso delle indagini (v. art. 121 che consente la *presentazione di memorie e richieste* all'A.G., in ogni stato e grado del procedimento; l'art. 374 c.p.p. che consente all'indagato di *presentarsi spontaneamente* al P.M. per rendere dichiarazioni; l'art. 350, comma 7, che consente all'indagato di rendere *spontanee dichiarazioni* alla P.G., anche in assenza del difensore); sia nel corso del giudizio (l'art. 494 consente all'imputato di rendere nel *dibattimento spontanee dichiarazioni* in ogni stato di esso).